ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/85/CE RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

Art. 38

Movimenti di animali di specie sensibili all'interno della zona di sorveglianza

All'interno della zona di sorveglianza e' vietato ogni spostamento di animali delle specie sensibili dalle aziende. Il divieto di cui al comma 1, non si applica ai movimenti di animali che devono essere, alternativamente:

a) condotti a pascoli situati entro la zona di sorveglianza. Lo spostamento deve essere effettuato impedendo qualsiasi contatto di tali animali con quelli delle specie sensibili di altre aziende e non puo' comunque essere effettuato prima di quindici giorni dall'avvenuta registrazione dell'ultimo focolaio nella zona di protezione;

b) trasportati, direttamente e sotto controllo ufficiale ai fini della macellazione, in uno stabilimento di macellazione situato all'interno della stessa zona;

c) trasportati ai sensi dell'articolo 37, comma 2, nel rispetto delle prescrizioni ivi stabilite;

d) trasportati ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettere a) e b), nel rispetto delle prescrizioni ivi stabilite. La regione o la provincia autonoma puo' autorizzare i movimenti di animali per i fini di cui:

a) al comma 2, lettera a), solo se il veterinario ufficiale ha attestato, in base all'esame da lui effettuato su tutti gli animali delle specie sensibili presenti nell'azienda, e comprensivo di test su campioni prelevati conformemente al punto 2.2 dell'allegato III, l'inesistenza di animali sospetti di essere infetti o contaminati;

b) al comma 2, lettera b), solo se il veterinario ufficiale ha attestato l'esecuzione delle misure di cui all'articolo 37, comma 2, lettere a) e b), con risultati favorevoli. I servizi veterinari delle aziende sanitarie rintracciano immediatamente gli animali delle specie sensibili spediti dalla zona di sorveglianza durante almeno i ventuno giorni precedenti la data presunta del primo focolaio di infezione manifestatosi in una azienda situata nella zona di sorveglianza e ne informano immediatamente la regione o la provincia autonoma e il Ministero della salute; quest'ultimo trasmette agli altri Stati membri le informazioni pervenutegli in merito. Le autorizzazioni di cui al comma 3, devono essere immediatamente comunicate al Ministero della salute a cura della regione o provincia

autonoma che le ha rilasciate.

Versione in vigore dal 21 novembre 2006, non più in vigore dal 27 settembre 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica
Estremi	Decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 274
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-274-2006/art-38-movimenti-di-animali-di-specie-sensibili-all-interno-della-zona-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it